

R.G.E. n. xxx/2025

**TRIBUNALE DI SAVONA
ESECUZIONI MOBILIARI****ORDINANZA**

Il G.E.

Dr.ssa Anna Ferretti

lette le note depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.;

vista l'istanza di conversione del pignoramento – con contestuale istanza di sospensione – depositata dalla sig.ra **DEBITRICE** ex art. 495 c.p.c. nell'ambito della procedura esecutiva esattoriale instaurata nei suoi confronti da parte di **Agenzia delle Entrate-Riscossione** ai sensi dell'art. 72 bis d.p.r. n. 602/1973 (terzo pignorato **Omissis S.p.a.**);

emesso inaudita altera parte il provvedimento di sospensione in data 13.08.2025;

celebrata, in forma cartolare, l'udienza di comparizione e preso atto della mancata costituzione del terzo pignorato, destinatario di regolare notifica;

ritenuto che l'istanza di conversione del pignoramento non possa essere accolta e, pertanto, che la disposta sospensione della procedura esecutiva debba essere revocata;

preso atto dell'orientamento di legittimità, richiamato dal creditore procedente, ostativo all'applicazione dell'istituto della conversione del pignoramento nell'ambito dell'espropriazione esattoriale presso terzi;

rilevato più in particolare che la Suprema Corte, con sentenza n. 20706 del 09/08/2018, dopo avere messo in evidenza le peculiarità di tale procedura espropriativa ("Come affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4 ottobre 2011, n. 20294; 13 febbraio 2015, n. 2857), l'ordine di pagamento diretto ai sensi dell'art. 72 - bis d. P. R. n. 602 del 1973 rappresenta una forma speciale di espropriazione presso terzi nell'ambito del procedimento esecutivo esattoriale, la cui caratteristica è che qualora l'ordine di pagamento sia spontaneamente adempiuto dal terzo, i suoi effetti sono equiparabili a quelli dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione. Il pagamento da parte del terzo pignorato completa la vicenda espropriativa, determinando non solo e non tanto il trasferimento del diritto di credito dal debitore esecutato all'agente della riscossione procedente, con l'estinzione del credito del terzo pignorato nei confronti dell'esecutato, quanto piuttosto l'immediato effetto satisfattivo che consegue alla riscossione delle somme dovute. Il procedimento manca sia dell'udienza di comparizione dinanzi al giudice dell'esecuzione che della dichiarazione del terzo; manca inoltre dell'ordinanza di assegnazione. In questo procedimento si viene a determinare una sorta di sovrapposizione tra la fase espropriativa e la fase satisfattiva, laddove, queste due fasi, nelle altre forme di espropriazione esattoriale sono distinte, essendo la prima affidata all'agente della riscossione e la seconda al giudice dell'esecuzione. L'intervento di quest'ultimo non è previsto nel procedimento ai sensi dell'art. 72 bis, a meno che non vengano proposte le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ., secondo gli schemi del codice di rito"), ha precisato che "la sovrapposizione di espropriazione e soddisfazione, con l'esclusione del provvedimento giudiziale di assegnazione del credito e di qualsivoglia presenza del giudice dell'esecuzione, se non adito nelle forme dell'opposizione, impedisce di configurare l'applicabilità nel rito speciale dell'ordine di pagamento diretto ai sensi dell'art. 72 - bis dell'istituto della conversione di cui all'art. 495 cod. proc. civ."; ritenuto di condividere l'impostazione richiamata, considerate le peculiarità dell'espropriazione presso terzi, come evidenziate dalla Suprema Corte;

rilevato, per gli indicati motivi, che l'istanza di conversione del pignoramento deve essere respinta, con restituzione alla debitrice delle somme all'uopo versate e con revoca della disposta sospensione; considerato, quanto alle spese del procedimento, che paiono sussistere motivate

ragioni per disporre la compensazione, vista la particolarità del caso e l'assenza di orientamenti giurisprudenziali univoci;

P.Q.M.

Rigetta l'istanza di conversione del pignoramento proposta da **DEBITRICE**;

Revoca la sospensione dell'esecuzione;

Dispone la restituzione alla debitrice (che darà indicazione dell'IBAN su cui effettuare l'accredito) delle somme versate sul conto corrente intestato alla procedura e la conseguente estinzione del conto. Compensa le spese di lite.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli incumbenti di rito e per la cancellazione della causa dal ruolo.

Savona 21.10.2025

IL G.E.

Dr.ssa Anna Ferretti

EX Parte